

N. 467

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996

Istituzione in Foggia di una sezione della corte di appello e di una sezione della corte di assise di appello di Bari, del tribunale per i minorenni, nonchè di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia

ONOREVOLI SENATORI. - Esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, necessarie per ridurre i tempi lunghi dei processi civili, penali ed amministrativi, reclamano l'istituzione in Foggia di una sezione della corte di appello di Bari, di una della corte di assise di appello, del tribunale per i minorenni, nonché di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Puglia.

Il piano di sviluppo regionale, approvato dal Consiglio regionale della Puglia individuò «tre grandi sistemi urbani»: l'arco ionico-salentino, la Puglia centrale e la Capitanata, dei quali la sola provincia di Foggia (la Capitanata) è priva di corte di appello anche se, sul suo territorio, insistono i tribunali di Foggia e di Lucera, i cui affari civili e penali rappresentano circa il 50 per cento del carico della corte di appello di Bari.

Lo stesso dicasi per i ricorsi innanzi al TAR della Puglia.

A tutto ciò si aggiunga la distanza da Bari delle città di Foggia e di Lucera. Distanza che diventa notevole per i comuni del Gargano e del Sub-Appennino dauno, privi tra l'altro di idonei collegamenti.

L'istituzione del tribunale per i minorenni risponde all'esigenza di tutelare meglio le aspettative ed il futuro degli infradiciottenni che, in provincia di Foggia, alimentano in maniera preoccupante il tessuto delinquenziale.

La logica che è alla base di tale disegno di legge trova, inoltre, la sua ragione nel modello statale, disegnato dal legislatore costituente, che ha privilegiato il decentramento dei servizi dipendenti dallo Stato.

E quello della giustizia è un intervento che va posto a servizio dei cittadini e che deve distinguersi per funzionalità e rapidità secondo le migliori tradizioni di uno stato moderno e autenticamente democratico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A partire dal 15 settembre 1997, sono istituiti, in Foggia, una sezione della corte di appello e della corte di assise di appello di Bari, nonché il tribunale per i minorenni con i relativi uffici del pubblico ministero. Dalla stessa data è istituita in Foggia una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Puglia.

Art. 2.

1. La sezione della corte d'appello, della corte d'assise di appello, il tribunale per i minorenni e la sezione del TAR, istituiti a norma dell'articolo 1, hanno giurisdizione nel territorio della provincia di Foggia.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri per la sezione del TAR di Foggia e il Ministro di grazia e giustizia per le sezioni della corte di appello e della corte di assise di appello nonché per il tribunale per i minorenni e i relativi uffici del pubblico ministero, istituiti a norma dell'articolo 1, sono autorizzati a determinare con loro decreti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organici dei suddetti uffici e le conseguenti variazioni delle tabelle organiche dei TAR, delle corti d'appello, dei tribunali per i minorenni, delle relative cancellerie e segreterie, e dei relativi uffici del pubblico ministero, nonché a fissare la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono stabiliti mediante la revisione delle piante organiche di altri uffici entro i limiti delle attuali dotazioni complessive, avuto riguar-

do ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente con riferimento al territorio della provincia di Foggia.

Art. 4.

1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui all'articolo 2 gli affari pendenti rispettivamente dinanzi alla corte di appello e al tribunale per i minorenni, nonchè al TAR di Bari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza degli uffici suddetti, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione, per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento, nonchè per i ricorsi al TAR della Puglia per i quali è già stata fissata la data di discussione.

Art. 5.

1. Agli oneri di personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in lire 900 milioni annui, nonchè agli oneri relativi alle esigenze di primo impianto dei nuovi uffici giudiziari di cui alla presente legge, valutati in lire 6.000 milioni annui, per un ammontare complessivo di lire 6.900 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.